

RELAZIONE ILLUSTRATIVA FONDI CONTRATTUALI AREA SANITA' ANNI 2022 e 2023

RIDETERMINAZIONE FONDI ANNO 2022

I fondi contrattuali per l'Area Sanità dell'anno 2022 sono stati consolidati con delibera n. 417 del 14.09.2023 per i quali, in data 15.11.2023 è stato acquisito il parere favorevole da parte del Collegio Sindacale, in ordine alla corretta costituzione ed alla compatibilità economica finanziaria in cui all'art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Considerato che il CCNL per l'Area Sanità, sottoscritto in data 23 gennaio 2024, al Capo IV contiene novazioni in materia di trattamento accessorio e che con nota n. 3503 del 22.01.2024 l'Assessorato Regionale ha trasmesso la DGR n. 46/42 Relativa al recepimento dell'Accordo Sindacale, sottoscritto con le OO.SS., contenente i criteri di distribuzione e assegnazione alle Aziende Sanitarie delle risorse di cui all'art. 1 commi 435 e 435 bis della Legge n. 205/2017; si è reso necessario rideterminare i Fondi per l'annualità 2022, come di seguito descritto:

Preso atto della deliberazione RAS n. 37/19 del 2.11.2023, con la quale la Regione Sardegna, in applicazione dell'art. 1 comma 293 della Legge n. 234 del 30.12.2021, ha assegnato alla scrivente ASL la somma di euro 25.495,62 destinata alla corresponsione delle indennità di pronto soccorso, da corrispondersi ai dirigenti medici assegnati stabilmente o temporaneamente ai servizi di Pronto Soccorso.

L'indennità in oggetto decorre dall'1.1.2022 e va ad incrementare per il triennio 2022-2024, la parte variabile del fondo che remunera le condizioni di lavoro;

Il CCNL 23.01.2024 conferma per l'anno 2022 tutti gli incrementi stabili previsti dal CCNL 19.12.2019 dall'articolo 94, commi 2 e 3 e dall'articolo 96, comma 4.

Nello specifico:

- il Fondo per la retribuzione degli incarichi viene incrementato stabilmente degli importi annuali della RIA non più corrisposta al personale cessato dal servizio, l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
- il Fondo per la retribuzione di risultato viene alimentato, con risorse variabili di anno in anno, con le risorse della RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione.

Tali incrementi però, essendo sottoposti al rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 (decreto Madia), non determinano l'incremento dei fondi interessati; nei prospetti sono stati evidenziati gli importi ma contestualmente sono stati sterilizzati.

Il Legislatore, al fine di attenuare i vincoli del decreto Madia, con la legge n. 205/2017, art. 1 comma 435 ha disposto lo stanziamento di risorse che a decorrere dall'anno 2022 vanno ad incrementare le poste del fondo delle condizioni di lavoro.

La quota assegnata dalla Regione alla scrivente ASL, al lordo degli oneri e dell'Irap ammonta ad euro 75.524,14. L'incremento dei fondi è avvenuto al netto degli oneri (23,8%) e dell'Irap (8,5%).

Al fine di attenuare i vincoli del Decreto Madia, la Legge 205/2017, all' art. 1 comma 435 ha stanziato delle risorse che per il tramite della Regione sono state assegnate l'anno 2022 euro

75.524,14; Tali risorse incrementano il fondo per le condizioni di lavoro e sono state contabilizzate nel prospetto al netto degli oneri e Irap.

Conseguentemente, l'applicazione delle disposizioni sopra indicate hanno comportato la seguente rideterminazione dei fondi consolidati relativi all'anno 2022:

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI - art. 72	
ANNO 2022	euro
Totale fondo iniziale anno 2022 - Area sanità - deliberazione n. 439/2022	6.372.083,42
numero personale al 31/12/2018 - ARES PG/2023/0039545	348,38
Media pro capite - determinata sulla base delle somme assegnate	18.290,61
N. teste presenti 2022	324,00
Riallineamento al valore medio - art. 11 DL n. 35/2019 convertito con L. n. 60/2019	5.926.158,30
Rispetto limite art. 23 comma 2 DLgs. 75/2017 al 31/12/2016	6.372.083,42
Fondo iniziale anno 2022	6.372.083,42
Incremento RIA personale cessato dal servizio anno 2021 - Il valore economico derivante dalla RIA pari ad euro 47.809,45 viene determinato ma non contabilizzato, in forza del trasferimento RAS relativo all'art. 1 comma 435 della L. 205/2017	-47.809,45
Trasferimento risorse dal fondo di risultato art. 94 c 6 (pari al 30%)	0,00
Fondo anno 2022 deliberato con atto 417 del 14.09.2023	6.324.273,97
INCREMENTI PREVISTI NELLA PARTE STABILE DAL CCNL 23.01.2024	
ART. 72 comma 2 lett.a) a decorrere dal 31/12/2021 e a valere dall'anno successivo euro 1.109,31 pro capite ai dirigenti in servizio al 31/12/2018 ossia 358,28	386.461,42
ART. 72 comma 2 lett.b) quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell'art. 75 c. 1 secondo alinea - RAS PG/2024/0003503 del 22/01/2024 - comma 435 bis L. n. 205/2017	0,00
Totale fondo al 31/12/2022 rideterminato ai sensi del CCNL 23.01.2024	6.758.544,84

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - art. 73	
ANNO 2022	euro
Totale fondo iniziale anno 2022 - Area sanità - deliberazione n. 439/2022	1.323.594,60
numero personale al 31/12/2018 - ARES PG/2023/0039545	348,38
Media pro capite - determinata sulla base delle somme assegnate	3.799,28
N. teste presenti 2022	324,00
Riallineamento al valore medio - art. 11 DL n. 35/2019 convertito con L. n. 60/2019	1.230.968,05
Rispetto limite art. 23 comma 2 DLgs. 75/2017 al 31/12/2016	1.323.594,60
Fondo anno 2022 deliberato con atto 417 del 14.09.2023	1.323.594,60
INCREMENTI PREVISTI NELLA PARTE STABILE DAL CCNL 23.01.2024	
art. 73 comma 2 lett. a) a valere dal 2022 incremento di euro 136,56 x n. dirigenti in servizio al 31/12/2018 = (136,56 x 348,38)	47.574,77
INCREMENTI PREVISTI NELLA PARTE VARIABILE DAL CCNL 23.01.2024	
art. 73 comma 3 lett. a) quota di risorse previste dall'art. 75, c. 2 derivanti dalla L. 234/2021 art. 1 c. 293, tenuto conto dell'art. 1 c. 526 L. 197/2022 - Quota assegnata dalla RAS, nota prot. 30886 del 29/11/2023 deliberazione n. 37/19 del 2.11.2023, euro 25.495,62 al lordo di oneri e Irap	19.271,07
art. 73 comma 3 lett. b) quota di risorse previste dall'art. 75, c. 4 in applicazione dell'art. 1 c. 604 L. 234/2021-complesive risorse in misura non superiore ad euro 184,46 annui procapite, per i dirigenti in servizio al 31/12/2018. Come da CCNL la risorsa complessiva 66.088,33 (184,46 x 358,28) viene destinata per il 50% al presente fondo e il 50% al fondo di risultato	33.044,16
art. 73 comma 2 lett.b) incremento fondo per quota di risorse di cui all'art. 75, c. 1 primo alinea: comma 435 art. 1 della L. n. 205/2017 - RAS PG/2024/0003503 del 22/01/2024 quota assegnata 75.524,14 al lordo di oneri e Irap.	57.085,52
Totale fondo al 31/12/2022 rideterminato ai sensi del CCNL 23.01.2024	1.480.570,12

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO - art. 74	
ANNO 2022	EURO
Totale fondo iniziale anno 2022 - Area sanità - deliberazione n. 439/2022	523.748,45
numero personale al 31/12/2018 - ARES PG/2023/0039545	348,38
Media pro capite - determinata sulla base delle somme assegnate	1.503,38
N. teste presenti 2022	324,00
Riallineamento al valore medio - art. 11 DL n. 35/2019 convertito con L. n. 60/2019	487.095,98
Rispetto limite art. 23 comma 2 DLgs. 75/2017 al 31/12/2016	523.748,45
Fondo iniziale anno 2022	523.748,45
Incremento RIA personale cessato dal servizio anno precedente ratei. Il valore economico derivante dalla RIA pari ad euro 28.209,92 viene determinato ma non contabilizzato, a seguito del trasferimento RAS relativo all'art. 1 comma 435 della L. 205/2017	-28.209,92
Trasferimento risorse dal fondo di risultato art. 94 c 6 (pari al 30%)	0,00
Fondo anno 2022 deliberato con atto 417 del 14.09.2023	551.958,37
INCREMENTI PREVISTI NELLA PARTE STABILE DAL CCNL 23.01.2024	
art. 74 comma 2 lett. a) a valere dal 2022 incremento di euro 99,97 x n. dirigenti in servizio al 31/12/2018 = (99,97 x 358,28)	35.817,25
INCREMENTI PREVISTI NELLA PARTE VARIABILE DAL CCNL 23.01.2024	
art. 74 comma 3 lett.b) - ai sensi dell'art. 75, c. 4, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, c. 604 L. 234/2021 (184,46 * n. dirigenti al 31/12/2018). Si fa presente che almeno il 50% di questa somma deve obbligatoriamente alimentare il fondo delle condizioni di lavoro	33.044,16
Totale fondo al 31/12/2022 rideterminato ai sensi del CCNL 23.01.2024	592.609,87

Nel prospetto seguente si rappresenta il raffronto tra i fondi costituiti in applicazione del CCNL 19/12/2019 e i fondi rideterminati a seguito delle variazioni apportate dal nuovo CCNL 23/01/2024, evidenziandone gli incrementi:

Descrizione Fondo	Fondo consolidato	Fondo rideterminato	incremento fondo anno 2022
	CCNL 19/12/2019	CCNL 23.01.2024	
Fondo per la retribuzione degli incarichi	6.419.892,87	6.758.544,84	338.651,97
Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro	1.323.594,60	1.480.570,12	156.975,52
Fondo per la retribuzione di risultato	551.958,37	592.609,87	40.651,50

CONSOLIDAMENTO FONDI ANNO 2023

Modulo I – La costituzione dei Fondi per la Contrattazione Integrativa.

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

In base alla metodologia esplicitata dalla Ragioneria dello Stato (nota prot. 161861 del 7.08.2020), il valore dei fondi per la retribuzione accessoria è stato determinato in due diversi momenti:

- in modo presuntivo all'inizio dell'anno,
- a consuntivo alla fine dell'anno.

La quantificazione presuntiva delle risorse dei Fondi Contrattuali dell'Area Sanità all'1.01.2023 è stata determinata dall'Asl 5 di Oristano, ai sensi del CCNL 19 dicembre 2019 e delle norme vigenti, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 75/2017 e della L. 60/2019 (conversione in Legge del "Decreto Calabria"), ed è stata formalmente deliberata con atto n. 417 del 14.09.2023.

Per tali fondi è stato acquisito il parere favorevole, espresso dal Collegio Sindacale come da verbale n. 11 del 15.11.2023, in ordine alla corretta costituzione e in ordine alla certificazione di compatibilità economica finanziaria di cui all'art. 40 bis del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165.

Il nuovo CCNL dell'Area Sanità per il triennio 2019-2021 è stato sottoscritto in data 23 gennaio 2024; al Capo IV contiene delle novazioni in materia di trattamento accessorio, pertanto il consolidamento dei fondi relativi all'anno 2023 è avvenuto nel rispetto degli articoli 72 e seguenti del citato contratto.

In questa fase si è poi proceduto con la verifica dell'applicabilità dell'art. 11, comma 1 della Legge 60/2019 (conversione in Legge del "Decreto Calabria"), ossia la possibilità di applicare il principio *dell'invarianza del valore della retribuzione accessoria media pro-capite* rispetto al limite del D.Lgs. 75/2017.

Il principio dell'invarianza, introdotto dal Decreto Calabria, permette a decorrere dal 2019 i poi, di superare, in caso di aumento del numero dei dipendenti in servizio rispetto a quello di riferimento del 2018, il limite nella costruzione dei fondi previsto dal comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 "Decreto Madia".

Il valore della retribuzione accessoria media procapite dell'anno 2018 è quello che risulta dalla divisione del valore economico complessivo di tale retribuzione e dei relativi fondi di tale anno per il numero del personale in servizio al 31.12.2018.

Il valore economico della retribuzione accessoria e dei relativi fondi contrattuali dal 2019 in poi deve essere adeguato in aumento in rapporto al delta differenziale del personale in servizio nell'anno in questione rispetto al riferimento 2018 al fine di mantenere invariato il valore della retribuzione accessoria media pro-capite. Il calcolo a consuntivo a fine anno deve essere fatto con il "metodo dei Cedolini".

In tal modo si definiscono le reali presenze medie nel corso dell'anno e tale numero pertanto, confrontato con quello di riferimento del 2018 e moltiplicato con il valore di retribuzione accessoria media procapite, darà il reale valore del fondo per la retribuzione media accessoria per quell'anno.

Determinazione del numero delle teste equivalenti – anno 2023:

Dall'analisi effettuata attraverso la procedura HR il numero dei cedolini emessi nel corso del 2023 per il personale afferente all'Area Sanità è pari a 119.537 (*).

Numero giornate retribuite nel corso del 2023 per il personale dell'Area Sanità =
12 mensilità

119.537 (*) = 332,05
30 quantità x 12 mensilità

numero dipendenti equivalenti

n. teste ipotizzate nei fondi provvisori	verificate al 31/12/2023	variazione
347,00	332,05	- 14,95

Pur verificandosi una diminuzione del numero delle teste presenti nel 2023 rispetto al riferimento del 2018, in applicazione delle disposizioni contenute nella circolare del MEF – DRG n. 161861 del 7/8/2020, i fondi non subiscono alcun adeguamento in diminuzione.

Sezione II – Risorse variabili

Gli articoli 73 comma 3 e 74 comma 3 prevedono che i fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro e per la retribuzione di risultato possano essere incrementati, annualmente con risorse che pur avendo carattere di stabilità, di anno in anno possono variare di importo.

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

Non sono previsti incrementi nella parte variabile.

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

INCREMENTI PREVISTI NELLA PARTE VARIABILE DAL CCNL 23.01.2024	
art. 73 comma 3 lett. a) quota di risorse previste dall'art. 75, c. 2 derivanti dalla L. 234/2021 art. 1 c. 293, tenuto conto dell'art. 1 c. 526 L. 197/2022 - Quota assegnata dalla RAS, nota prot. 30886 del 29/11/2023 deliberazione n. 37/19 del 2.11.2023. Il finanziamento di euro 25.495,62 è stato inserito al netto degli oneri e dell'Irap	19.271,07
art. 73 comma 3 lett. b) quota di risorse previste dall'art. 75, c. 4 in applicazione dell'art. 1 c. 604 L. 234/2021-complesive risorse in misura non superiore ad euro 184,46 annui procapite, per i dirigenti in servizio al 31/12/2018. Come da CCNL la risorsa complessiva 66.088,33 (184,46 x 358,28) viene destinata per il 50% al presente fondo e il 50% al fondo di risultato	33.044,16
Art. 75 c. 1 primo alinea, risorse di cui all'art. 1 c. 435 della L. n.205/2017, in base a quanto disposto dall'Accordo tra RAS e OO.SS. di cui alla DGR n. 46/41 del 22/12/2023. La quota di euro 96.078,96 è stata inserita al netto degli oneri e Irap	72.622,04

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

INCREMENTI PREVISTI NELLA PARTE VARIABILE DAL CCNL 23.01.2024	
art. 74 comma 3 lett.a) ai sensi dell'art. 75 comma 3, a valere dal 2023, con le risorse di cui all'art. 1, c. 527 della L. 145/2018, in attesa di destinazione dalla RAS quote INAIL	0,00
art. 74 comma 3 lett.b) - ai sensi dell'art. 75, c. 4, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, c. 604 L. 234/2021 (184,46 * n. dirigenti al 31/12/2018). Si fa presente che almeno il 50% di questa somma deve obbligatoriamente alimentare il fondo delle condizioni di lavoro	33.044,16

Sezione III – Eventuali decurtazioni dei Fondi

Non sono previste nei fondi consolidati dell'anno 2023 decurtazioni dei fondi.

Sezione IV – Sintesi della costituzione dei Fondi sottoposti a certificazione

art. 72 - Fondo per la retribuzione degli incarichi	
Totale fondo consolidato al 31/12/2023	6.900.664,56

art. 73 - Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro	
Totale fondo consolidato al 31/12/2023	1.510.743,89

art. 74 - Fondo per la retribuzione di risultato	
Totale fondo consolidato al 31/12/2023	622.783,29

Sezione IV – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non sono presenti risorse allocate fuori fondi.

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione dei fondi per la contrattazione integrativa

Trattandosi di provvedimento di costituzione dei fondi aziendali per il trattamento accessorio, il presente modulo non viene predisposto in quanto non pertinente.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente

In riferimento alle quantificazioni relative agli importi relativi all'anno 2023 si evidenziano i seguenti prospetti all'interno dei quali viene evidenziato l'ammontare complessivo delle risorse destinate per il predetto anno posto a raffronto con le somme relative al precedente anno 2022.

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI art. 72 CCNL 23.01.2024			
	ANNO 2022	ANNO 2023	differenza tra anno 2023 e anno 2022
Fondo iniziale determinato nel rispetto del limite art. 23 comma 2 DLgs 75/2017	6.372.083,42	6.503.220,97	131.137,55
Incremento RIA personale cessato dal servizio anno 2021			0,00
Incremento RIA personale cessato dal servizio anno 2022			0,00
Incremento RIA personale cessato dal servizio anno 2023			0,00
Trasferimento risorse dal fondo di risultato art. 94 c 6 (pari al 30%)			0,00
INCREMENTI PREVISTI NELLA PARTE STABILE DAL CCNL 23.01.2024			
ART. 72 comma 2 lett.a) a decorrere dal 31/12/2021 e a valere dall'anno successivo euro 1.109,31 pro capite ai dirigenti in servizio al 31/12/2018 348,38 per il 2022 358,28 per il 2023	386.461,42	397.443,59	10.982,17
ART. 72 comma 2 lett.b) quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell'art. 75 c. 1 - In attesa di assegnazione di risorse da parte della RAS			0,00
	6.758.544,84	6.900.664,56	142.119,72

Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro - art. 73 CCNL 23.01.2024			
	ANNO 2022	ANNO 2023	differenza tra anno 2023 e anno 2022
Fondo iniziale determinato nel rispetto del limite art. 23 comma 2 DLgs 75/2017	1.323.594,60	1.336.879,90	13.285,30
INCREMENTI PREVISTI NELLA PARTE STABILE DAL CCNL 23.01.2024			
art. 73 comma 2 lett. a) a valere dal 2022 incremento di euro 136,56 x n. dirigenti in servizio al 31/12/2018 = (136,56 x 348,38) anno 2022 (136,56 x 358,28) anno 2023	47.574,77	48.926,72	1.351,95
INCREMENTI PREVISTI NELLA PARTE VARIABILE DAL CCNL 23.01.2024			
art. 73 comma 3 lett. a) quota di risorse previste dall'art. 75, c. 2 derivanti dalla L. 234/2021 art. 1 c. 293, tenuto conto dell'art. 1 c. 526 L. 197/2022 - Quota assegnata dalla RAS, nota prot. 30886 del 29/11/2023 deliberazione n. 37/19 del 2.11.2023	19.271,07	19.271,07	0,00
art. 73 comma 3 lett. b) quota di risorse previste dall'art. 75, c. 4 in applicazione dell'art. 1 c. 604 L. 234/2021-complesive risorse in misura non superiore ad euro 184,46 annui procapite, per i dirigenti in servizio al 31/12/2018. Come da CCNL la risorsa complessiva 66.088,33 (184,46 x 358,28) viene destinata per il 50% al presente fondo e il 50% al fondo di risultato	33.044,16	33.044,16	0,00
ART. 73 comma 2 lett.b) quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell'art. 75 c. 1 primo alinea	57.085,52	72.622,04	15.536,52
	1.480.570,12	1.510.743,89	30.173,77

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO art. 74 CCNL 23.01.2024			
	ANNO 2022	ANNO 2023	differenza tra anno 2023 e anno 2022
Fondo iniziale	523.748,45	553.921,87	30.173,42
Incremento RIA personale cessato dal servizio ratei anno 2023	0,00	0,00	0,00
Trasferimento risorse al fondo di posizione art. 94 c 6 (pari al 30%)	0,00	0,00	0,00
INCREMENTI PREVISTI NELLA PARTE STABILE DAL CCNL 23.01.2024			
art. 74 comma 2 lett. a) a valere dal 2022 incremento di euro 99,97 x n. dirigenti in servizio al 31/12/2018 = (99,97 x 358,28)	35.817,25	35.817,25	0,00
INCREMENTI PREVISTI NELLA PARTE VARIABILE DAL CCNL 23.01.2024			
art. 74 comma 3 lett.a) ai sensi dell'art. 75 comma 3, a valere dal 2023, con le risorse di cui all'art. 1, c. 527 della L. 145/2018, in attesa di destinazione dalla RAS quote INAIL	0,00	0,00	0,00
art. 74 comma 3 lett.b) - ai sensi dell'art. 75, c. 4, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, c. 604 L. 234/2021 (184,46 * n. dirigenti al 31/12/2018). Si fa presente che almeno il 50% di questa somma deve obbligatoriamente alimentare il fondo delle condizioni di lavoro	33.044,16	33.044,16	0,00
	592.609,87	622.783,29	30.173,42

Modulo IV – Compatibilità economico finanziaria e modalità di copertura degli oneri dei fondi con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa dei Fondi nella fase programmatoria della gestione

La verifica del rispetto dei limiti di spesa viene attuata attraverso il sistema contabile di gestione degli stipendi, in virtù del quale per ciascuna tipologia di risorsa presnete è individuata una apposita voce stipendiale. Le voci così individuate, opportunamente aggregate, sono ribaltate sul bilancio dell'Ente consentendo il controllo mensile della spesa.

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dei Fondi dell'anno precedente risulta rispettato

L'Asl contabilizza ad ogni fine esercizio, in occasione della redazione del Bilancio Consuntivo, i residui costi del personale dipendente ancora da sostenere contabilizzandone anche i debiti verso personale dipendente.

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione dei fondi.

Tutte le somme relative ai fondi delle risorse decentrate trovano copertura nel bilancio dell’Asl n. 5 di Oristano, con imputazione nei conti di spesa inerenti il pagamento degli stipendi, secondo il ruolo di appartenenza dei dipendenti.

Le somme per gli oneri riflessi sono previste nel bilancio dell’Azienda, nei rispettivi capitoli relativi alla spesa del personale.

Si certifica che non ci sono oneri senza copertura di Bilancio.

Il Direttore SC Gestione Risorse Umane
e Sviluppo Organizzativo

dott.ssa M. Vincenza Costeri

Il Direttore Amministrativo

dott.ssa Rosalba Muscas